

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 213369/53542

ASSOCIAZIONE INSIEME ETS STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO – DURATA – FINALITÀ

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituita l'Associazione culturale "INSIEME". La stessa, dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la denominazione "INSIEME - ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "INSIEME E.T.S." il tutto senza vincoli di forma grafica né di interpunzione.
2. La durata dell'Associazione è **illimitata** e la stessa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con le modalità indicate al successivo art. 16 (Scioglimento dell'Associazione).
3. L'Associazione ha sede in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II, 3. La sede sociale, nell'ambito dello stesso comune può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza ciò comporti la necessità di adeguare lo statuto. Il trasferimento in altro Comune costituisce invece modificazione dello statuto associativo ed è di competenza dell'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o operative sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione nasce quindi con lo scopo di proporre e sviluppare iniziative, quali elementi aggreganti, di carattere culturale e sociale al fine di promuovere l'apprezzamento, la diffusione e l'approfondimento dei principi della democrazia, dell'autogoverno delle autonomie locali, dei valori della solidarietà e dell'equità, favorendo l'istituto della concertazione; essa non persegue nel modo più assoluto scopi di lucro.
3. L'Associazione nei confronti dei propri associati eletti, nominati o

designati in organismi rappresentativi, si propone come luogo di incontro, stimolo e verifica delle iniziative, nonché di concreto sostegno per la loro realizzazione e, nella sua azione, si ispira e applica i principi e le norme del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo Settore (CTS).

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale, come qualificate ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

4.1 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 - lett. i) art. 5;

4.2 educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - lett. d) art.5;

4.3 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - lett. w) art. 5.

5. L'Associazione intende realizzare le proprie finalità proponendosi in via principale:

- lo studio, lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di ogni iniziativa destinata al collegamento ed al coordinamento di tutte le forze sociali, culturali, del volontariato e ambientaliste presenti nel territorio, che si riconoscono nei principi e nelle finalità associative;
- la ricerca di risorse umane, economiche e sociali per il conseguimento degli scopi associativi;
- lo sviluppo dell'etica della solidarietà, dell'impegno nel volontariato e dell'assunzione delle responsabilità.
- la promozione sociale, culturale e civile delle persone in genere ed in particolare di quelle più giovani;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità provinciale;
- la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali.

6. A completamento dell'oggetto associativo, l'Associazione potrà compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti direttamente o mediamente connessi alle proprie finalità, ivi compresi a titolo esemplificativo:

- la stipula di contratti di locazione e gestione di immobili finalizzati alla propria attività;
- la partecipazione in società, consorzi, associazioni, nelle forme e nei limiti consentiti;
- l'effettuazione di tutte le operazioni bancarie e finanziarie, nei limiti della disciplina regolamentare tempo per tempo vigente.

7. L'Associazione potrà inoltre esercitare tutte le attività diverse, che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ex art.6 D. Lgs.117/2017 se e in quanto rispondano ai criteri e ai limiti definiti dal Decreto 19 maggio 2021, n.107, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Sarà di competenza dell'organo amministrativo individuare le attività diverse a tale scopo esercitate.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ovvero attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nell'osservanza dei vincoli posti dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e della inerente legislazione tempo per tempo vigente.

Art. 3 (Attività)

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di incontri, conferenze, seminari, dibattiti e manifestazioni culturali o sociali;
- Attività di beneficenza e raccolta fondi per sostenere iniziative caritatevoli e umanitarie;
- Realizzazione di progetti di supporto sociale e di assistenza a favore dei soci in difficoltà economica o familiare.

2. L'Associazione potrà altresì svolgere attività economiche secondarie e strumentali per il finanziamento delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente.

3. Per il perseguimento dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione si avvale, in modo prevalente e a termini del regolamento interno, dell'attività libera e gratuita, dei propri associati nel rispetto dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

SOCI

Art. 4 (Qualifica dei soci)

1. Fermo restando che possono essere soci tutti coloro che ne condividono le finalità, e che tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno uguali diritti e doveri, l'Associazione distingue i propri soci in: fondatori ed ordinari.
2. Fondatori sono i soci che, con attività, opere ed erogazioni, hanno costituito l'Associazione, o che hanno aderito ad essa entro il 31 dicembre 2000.
3. Ordinari coloro i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione, hanno chiesto di essere associati e come tali sono stati ammessi dal Consiglio direttivo. Il regolamento definisce il relativo procedimento ivi incluse le ipotesi di rigetto della richiesta, ammissibile purché adeguatamente motivatamente deliberato dal Consiglio direttivo e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla richiesta. Resta fermo in ogni caso il riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 23, comma 3, CTS.
4. È fatto divieto di introdurre e/o praticare qualsiasi altra limitazione/discriminazione nei confronti degli Associati che possa essere comunque in contrasto con l'art. 35 CTS.
5. La qualità di Socio si può perdere per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza come definiti dal regolamento di cui all'art. 19.
6. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

Art. 5 (Diritti e doveri)

1. I Soci hanno diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se in regola col pagamento delle quote associative;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Codice;
 - e) partecipare alla vita dell'Associazione.
2. Hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
 - c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione ed alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

- c) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- e) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. Il Presidente dell'Associazione;
 - c. Uno o più Vicepresidenti
 - d. Il Consiglio Direttivo;
 - e. Il Segretario Organizzativo;
 - f. Il Tesoriere;
 - g. L'Organo di Controllo ove obbligatorio

2. Le cariche associative - ad eccezione di quelle riferite all'Organo di controllo - sono gratuite e ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate e sostenute per lo svolgimento della funzione.

Art. 7

(Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica per quattro esercizi ed è composto dal Presidente e da un numero di componenti, non inferiore a cinque e non superiore a ventuno, determinato dall'Assemblea all'atto dell'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) redigere il rendiconto economico;
 - b) definire la programmazione e darvi attuazione per quanto di competenza;
 - c) predisporre ed emanare regolamenti sul funzionamento dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - d) compiere gli atti di gestione a valenza patrimoniale;
 - e) definire annualmente entro il mese di ottobre, l'ammontare delle quote sociali da applicare all'anno successivo;
 - f) promuovere la partecipazione dell'Associazione a bandi e procedure selettive per la fruizione di benefici economici;
 - g) nominare nel proprio seno uno o più Vicepresidenti, un Segretario Organizzativo ed un Tesoriere.

3. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il

Presidente lo ritenga necessario od opportuno, ed è convocato mediante comunicazione scritta o per posta elettronica che dia prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve essere recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. È consentito che la riunione del Consiglio Direttivo si svolga, in tutto o in parte mediante audio/video conferenza.

4. Per la validità dell'adunanza occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età o da un secondo Vicepresidente, in loro congiunta assenza, dal componente più anziano di età presente alla riunione.

7. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 **(Presidente)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte. Nel caso di nomina infra-periodo la sua scadenza coincide, comunque, con quella del Consiglio.

2. Lo stesso presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

4. In caso di assenza e/o impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano in ordine di età, e in mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo designato da questo.

Art. 9 **(Assemblea)**

1. I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta per posta elettronica a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza oltre l'eventuale data di seconda convocazione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti in discussione oltre l'indicazione di dove gli associati possono reperire tutta la documentazione relativa ai vari punti in approvazione.

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua. Ciascun socio dispone, però, di un solo voto quale che sia la quota associativa di cui è in possesso.

3. Oltre che intervenire personalmente i soci possono farlo per delega. Ciascun socio, però, non può essere, volta per volta, destinatario di più di dodici deleghe.
4. È consentito svolgere l'Assemblea in tutto o in parte mediante audio/video conferenza.
5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano a maggioranza dei voti degli intervenuti.
6. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni si intendono adottate qualora approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.
8. L'Assemblea delibera sul rendiconto, sulla tenuta dei libri contabili, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge dall'articolo 25 del CTS.
9. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età, in assenza di entrambi, dal componente dell'Assemblea eletto a maggioranza semplice
11. Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola le discussioni, stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni che, per l'elezione delle cariche sociali, devono avvenire a scrutinio segreto. Spetta, pertanto, al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea medesima.
12. Alle riunioni assiste come segretario il Segretario dell'Associazione; in sua assenza il Presidente nomina un segretario tra i componenti dell'Assemblea stessa. Non è richiesta l'assistenza del Segretario ove la riunione si svolga con la presenza del Notaio.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 10

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati salve le modalità di cui al comma 1 dell'articolo che precede. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati

il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione delibera con l'intervento della metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

4. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera ai sensi dell'art.16 dello Statuto.

Art. 11 **(Segretario/Tesoriere)**

1. Il Segretario cura la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e degli altri Organi sociali. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la funzione di verbalizzazione sarà svolta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza intervenuti nelle adunanze degli Organi associativi di volta in volta interessati.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività necessarie e opportune per il funzionamento dell'Associazione.

3. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare con banche e uffici postali e ha la facoltà di operare sui conti correnti e depositi dell'Associazione, di firmare assegni di traenza, disporre bonifici, effettuare prelievi, incassare assegni e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi associativi.

4. È possibile rivestire contemporaneamente la carica di Segretario e Tesoriere

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

Art. 12 **(Patrimonio - Entrate)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi derivanti da manifestazioni o dalle partecipazioni ad esse;

- c) da ogni altra entrata che concorra ad aumentarne l'attivo come donazioni, fundraising, eredità, lasciti, eccedenze di bilancio e contributi ottenuti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati.
3. Le quote associative saranno determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre per l'anno a seguire e, se non modificate, restano in vigore quelle dell'anno precedente.
4. È tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, collaboratori ed amministratori anche in occasione della cessazione del rapporto con l'associazione.
5. I fondi dell'Associazione sono depositati presso la Banca (od altro soggetto abilitato) stabiliti dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, nei casi di cui al precedente articolo 11, del Tesoriere.

Art. 13 **(Documenti contabili)**

1. L'esercizio finanziario è annuale si apre al 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'associazione è tenuta, alla chiusura dell'esercizio, a redigere il Rendiconto/Bilancio secondo il modello allegato al D.M. del Lavoro del 5 marzo 2020 e s.m.i., e comunque secondo le previsioni dell'art.13 del CTS tempo per tempo applicabili.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Stanti i ricavi tipici dell'Associazione gli adempimenti contabili si riducono alla redazione del Rendiconto gestionale e alla tenuta di scritture in grado di rappresentare in modo veritiero, sia cronologicamente che a livello sistemico, le entrate e le uscite dell'Associazione.
5. Il Rendiconto/Bilancio dev'essere depositato al RUNTS ai sensi dell'art. 13, comma 7 CTS. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 14 CTS.
6. Ricorrendone le condizioni, l'Associazione è tenuta alla redazione del Bilancio sociale.

ORGANO DI CONTROLLO - LIBRI SOCIALI

Art. 14 **(Organo di controllo)**

1. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nei casi di cui all'art. 30 CTS.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la Revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo può essere anche monocratico. In caso di organo collegiale la riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione ed è consentito l'intervento e la partecipazione a essa a mezzo di collegamento audio e/o video, con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 15 **(Libri sociali)**

1. I Libri dell'Associazione sono:

- a) il Libro degli associati o aderenti;
- b) il Libro dei volontari, se applicabile;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi associativi.

2. I libri di cui alle lett. a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo; i libri di cui alla lett. d) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

3. I Libri dell'Associazione sono tenuti presso la sede dell'Associazione ed è vietato a chiunque di asportarli anche temporaneamente dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati, salvi obblighi di legge.

4. I Libri dell'Associazione sono liberamente consultabili da ciascun associato previa richiesta scritta indirizzata al Presidente. L'accesso ai Libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

SCIoglIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 **(Scioglimento dell'Associazione)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci ed avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

3. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione del Terzo settore, individuata con deliberazione dell'Assemblea, che per legge, statuto o regolamento abbia fini analoghi a quelli dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel pieno e più scrupoloso rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del CTS.

Art. 17 **Arbitrato**

1. Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ed in quanto compromettibili, alla competenza di tre arbitri, scelti anche tra non soci, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Cuneo, che ne designerà anche il Presidente, su istanza della parte più diligente, sentite le parti, secondo le norme in materia di arbitrato.

2. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, salva diversa ed inderogabile disposizione di legge.

Art.18 **Riunioni con modalità telematica.**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi collegiali con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche esclusivamente audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che le modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buona fede;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee dei soci potranno essere tenute con strumenti telematici, secondo le modalità suindicate solo se ciò sia espressamente indicato e regolato nell'avviso di convocazione.

2. Convocazioni.

Tutte le convocazioni e comunicazioni previste dal presente statuto sono validamente effettuate:

- in forma scritta all'indirizzo risultante dai libri della Associazione, che dia prova della spedizione e/o dell'avvenuta consegna nei termini previsti dallo statuto;
- per posta elettronica con conferma di lettura, all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri della Associazione.

È onere degli interessati comunicare all'Associazione senza ritardo ogni cambiamento degli indirizzi risultanti dai Libri della Associazione, ai fini degli adempimenti previsti.

Art.19
(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni Enti del Terzo Settore e quelle del Regolamento interno che l'Assemblea dovrà adottare per definire le norme di funzionamento non regolate nel dettaglio dallo Statuto.

Visto, per inserzione.
Cuneo, 3 ottobre 2025.

All'originale firmato:
Marcello CAVALLO

Massimo MARTINELLI Notaio